

200,00 € T64254000 01700000

29/05/2025

IL FUNZIONARIO



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Il 27 maggio 2025, alle ore 20.30, presso la sede legale dell'associazione, Via Caduti del Lavoro n. 2A, 37011, Bardolino (VR), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione La foresta Incantata II - APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione delle modifiche statutarie richieste dal RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali

La Presidente, sig.ra Graziano Maddalena Marianna constata la presenza dei seguenti associati:

- Guglielmi Caterina;
- Gradilone Mariateresa,
- Pescetta Marco;
- Chincarini Marj;
- Marai Giulia;
- Salzani Linda;
- Pinarolli Catia

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Caterina Guglielmi, che accetta.

Il Presidente dà lettura della bozza del nuovo statuto che recepisce le modifiche richieste dal RUNTS.

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale all'unanimità dei presenti viene approvato il nuovo statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte



integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione ai sensi dell'art. 82 del Codice del terzo Settore.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Caterina Guglielmi

IL PRESIDENTE

Maddalena Marianna Graziano

LA FORESTA INCANTATA II APS"

Statuto

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "La Foresta Incantata II APS".

Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Caduti del lavoro, 2A – 37011, nel comune di Bardolino (VR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria solo se effettuata all'interno del medesimo comune con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo a seguito dell'effettiva iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Fino a tale iscrizione, la denominazione dell'associazione dovrà essere utilizzata senza tale acronimo.

L'Associazione si impegna a presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), acquisendo così la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3



(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in riferimento all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, sono:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione intende aiutare i bambini ad accrescere la loro autodeterminazione, a gestire il proprio ambiente innalzando la fiducia in se stessi e permettendo loro di esprimersi attraverso l'organizzazione di laboratori creativi per sviluppare la sensorialità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, la cui individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, e mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata al libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istante si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso di almeno uno dei genitori e non godono del diritto di voto in fase assembleare.

Per quest'ultimi, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Qualora la domanda di ammissione sarà accettata vale il principio del silenzio assenso. Nel caso venga rifiutata la comunicazione motivata dovrà pervenire all'interessato entro

30 giorni.

Quando l'ammissione diventa effettiva, previo pagamento della quota annuale, al socio viene consegnata la tessera associativa. I nominativi degli associati vengono annotati nel libro dei soci. La quota annuale può essere rinnovata.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Poter utilizzare e usufruire dei locali dell'associazione e di partecipare alle iniziative proposte
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali
- Votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
- Tutti i soci hanno diritto di consultare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà consentirne la visione entro 30 giorni dalla richiesta, in orari concordati e presso la sede dell'associazione. La consultazione può avvenire anche in formato digitale, ove possibile.

E il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- Svolgere la propria attività in favore alla comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito

ART. 8



(Qualità di volontario)

I volontari associati a titolo personale e gratuito, svolgono attività di volontariato inerenti agli scopi dell'associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari sulla base delle modalità stabilite dal Consiglio direttivo possono essere rimborsati per spese sostenute per l'associazione nei seguenti modi:

- Presentando il documento di spesa.
- Oppure con un rimborso forfettario di euro 150 massimo al mese, oppure euro 10 al giorno per spese non documentate.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni con principio di gradualità: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio direttivo;
- Presidente;



- Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- Organo di revisione, se obbligatorio per legge.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- ☐ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ approva il bilancio di esercizio;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera su possibili rimborsi spesa o compensi da attribuire ai componenti del Consiglio direttivo
- ☐ può proporre attività secondarie da realizzare all'interno dell'associazione
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (maggioranza inderogabile).

ART. 14

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Nello specifico il Consiglio direttivo può anche ricorrere, al fine di realizzare gli obiettivi dell'associazione, di equipe di lavoro o di cittadini volontari che hanno competenze che possono aiutare a sviluppare progetti specifici. Si fa riferimento all'articolo 36 del D.lgs. n. 117/2017 per quanto riguarda la possibilità, in caso di necessità, e al fine di realizzare gli obiettivi dell'associazione di assumere lavoratori dipendenti o autonomi anche tra gli associati.

Il Consiglio direttivo inoltre definisce i caratteri di partecipazione ad attività promosse da altri Enti o Associazione e viceversa, sempre nel rispetto dei principi filosofici, pedagogici e filosofici dell'Associazione.

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o qualora l'Assemblea lo nomini. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;
- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)



I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Presidente: Graziano Maddalena Marianna

Vice Presidente: Guglielmi Caterina

Graziano Maddalena Marianna

Caterina Guglielmi

